



Servizi per il diritto allo studio

**INTERVENTI
PER LA REALIZZAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO**
SEDE DI MILANO - SEDE DI BRESCIA - SEDE DI PIACENZA - SEDE DI ROMA



**BANDI
DI CONCORSO
per
BORSE DI STUDIO
SOVVENZIONI
STRAORDINARIE**

anno accademico 2009/2010

Riferimenti degli UFFICI AGEVOLAZIONI ECONOMICHE per le varie Sedi

da utilizzare per ogni contatto e/o comunicazione

Sede Universitaria	INDIRIZZO	N° TELEFONO	N° FAX	INDIRIZZO e-mail
MILANO	Largo A. Gemelli, 1 - 20123 MILANO	+39.02.86450740	+39.02.7234.3771	info.dsu@unicatt.it
BRESCIA	Via Trieste, 17 - 25121 BRESCIA	+39.030.2406202	+39.030.2406330	info.bs.dsu@unicatt.it
PIACENZA	Via dell'Anselma, 7 - 29100 PIACENZA	+39.0523.621111	+39.0523.579416	info.pc.dsu@unicatt.it
ROMA	Largo Francesco Vito, 1 - 00168 ROMA	+39.06.3050120	+39.06.3015.5708	info.rm.dsu@rm.unicatt.it

www.educatt.it

«L'eguaglianza di possibilità di fronte all'educazione non può essere assicurata se non si garantisce a tutti i cittadini una umana assistenza data ai giovani dalla scuola, che è chiamata a guidarli, aiutando, correggendo, illuminando la famiglia e il giovane stesso. [...] L'ideale è quello di fornire a tutti coloro che varcano le soglie dell'Università per studiare, e che lo meritano, il modo di attendere allo studio e alla formazione della loro personalità o di prepararsi all'esercizio professionale».

(Dal discorso inaugurale di P. Gemelli sul diritto allo studio, a.a. 1956/57)

BANDI DI CONCORSO PER BORSE DI STUDIO - SOVVENZIONI STRAORDINARIE

BORSE DI STUDIO

1. IN COSA CONSISTE LA BORSA DI STUDIO

Lo studente borsista ha diritto a:

1. un aiuto economico in denaro,
 2. un pasto al giorno,
 3. l'esonero dal pagamento delle tasse universitarie
- alle condizioni e così come meglio specificato nel presente bando.

2. ✓ A CHI È CONCESSA LA BORSA DI STUDIO

Il beneficio della borsa di studio è concesso per il conseguimento, **per la prima volta**, di ciascuno dei livelli di corso con le seguenti modalità:

- a. per gli iscritti ai corsi di laurea per un periodo di sette semestri a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta;
- b. per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale/specialistica a ciclo unico, per un periodo pari alla durata prevista dagli ordinamenti didattici più un semestre, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta;
- c. per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale/specialistica (a seguito del conseguimento di una laurea triennale) per un periodo di cinque semestri a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta;
- d. per gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, per un periodo pari a tre semestri oltre la durata legale del corso di studi frequentato a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta;
- e. per gli iscritti ai corsi attivati prima del D.M. 509/1999 (corso di laurea quadriennale in Scienze della Formazione primaria) per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi più uno a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta¹;
- f. per gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, iscritti ai corsi attivati prima dell'applicazione del D.M. 509/1999 (vecchio ordinamento) per un numero di anni pari alla durata legale più due, con riferimento al primo anno di immatricolazione assoluta;
- g. per gli iscritti ai corsi di specializzazione (con esclusione di quelli dell'area medica), ai corsi di dottorato di ricerca (attivati con decreto ministeriale 3 luglio 1998, n. 210, art. 4), per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta.

La borsa di studio è esente dall'Imposta sui Redditi così come previsto dalla Circolare n. 109/E del 6 aprile 1995 del Ministero delle Finanze.

La borsa di studio è cumulabile con contributi per soggiorni di studio effettuati all'estero.

¹ Nel caso in cui tali studenti fossero già in possesso di una laurea triennale, il beneficio della borsa di studio è concesso solo se la laurea triennale è stata conseguita in tre anni e se vengono ammessi al 4° anno

3. NUMERO DELLE BORSE DI STUDIO

☞ n. 550 borse di studio per studenti immatricolati per l'anno accademico 2009/2010;

☞ n. 1220 borse di studio per studenti iscritti ad anni superiori al primo di tutti i corsi attivati precedentemente e successivamente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 509/1999 (vecchio ordinamento e nuovo ordinamento).

Il numero delle borse di studio per gli studenti iscritti ad anni superiori al primo sarà ripartito tra i diversi corsi di studio nella seguente misura:

☞ 50% in proporzione al maggior numero di studenti **iscritti** ad ogni corso di studio;

☞ 50% in proporzione al maggior numero di studenti **idonei** in ogni corso di studio.

Qualora in alcuni corsi di studio vi fossero delle borse in eccesso, saranno assegnate a studenti collocati in altri corsi di studio che presentano un maggior numero di idonei rimasti esclusi.

In ogni caso il numero effettivo delle borse di studio potrà essere elevato in base agli eventuali stanziamenti aggiuntivi assegnati successivamente dalla Regione Lombardia e dal Ministero dell'Università e della Ricerca nonché agli eventuali residui sulle determinazioni dell'anno precedente.



“AVVERTENZA PER GLI STUDENTI RESIDENTI NELLE ZONE TERREMOTATE DELLA REGIONE ABRUZZO”

Sono bandite a favore degli studenti residenti nelle zone colpite dal terremoto della Regione Abruzzo di cui al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3 del 16 aprile 2009 (pubblicato sulla G.U. n. 89 del 17/4/2009), specifiche borse di studio concesse dalla Regione Lombardia di importo pari a quelle destinate per gli studenti fuori sede inseriti nella 1^a fascia reddituale a prescindere dal limite massimo di indicatore I.S.E.E.

Le condizioni per la concessione delle borse di studio sono:

- a) residenza degli studenti in uno dei Comuni individuati dal Decreto sopra citato che abbiano subito gravi ripercussioni economiche a causa del sisma (dichiarazione da autocertificare nella domanda on-line);
- b) essere in possesso delle condizioni di cui al precedente punto 2., al successivo punto 4. ed ai requisiti di cui al punto 5.1 **Requisiti di Merito**.

Pertanto tutti gli studenti che presenteranno regolare domanda, tramite procedura web ed in possesso delle condizioni di cui ai punti precedenti a) e b), saranno inseriti d'ufficio nella 1^a fascia reddituale.

4. CONDIZIONI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

4.1 POSSONO PARTECIPARE al concorso

gli studenti italiani, gli studenti degli Stati appartenenti all'Unione Europea, gli studenti stranieri di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, attuativo del D. Lgs. 25 luglio 1998, n.286.

Per partecipare al concorso gli studenti devono essere iscritti o dichiarare di volersi iscrivere all'Università Cattolica per l'anno accademico 2009/2010:

- a. per la prima volta ad un regolare anno di corso di laurea triennale, magistrale/specialistica a ciclo unico, e di laurea magistrale/specialistica (a seguito di laurea triennale);
- b. per la prima volta ad un ulteriore anno oltre a quello previsto dal rispettivo ordinamento didattico, terminato il regolare corso di studio per i corsi di laurea triennale, laurea magistrale/specialistica a ciclo unico e laurea magistrale/specialistica;
- c. per la prima volta ad un regolare anno di corso di laurea istituito precedentemente al decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509 (corso di laurea quadriennale in Scienze della Formazione primaria) (vedere nota ¹del precedente punto 2.e);
- d. per la prima volta al primo anno fuori corso o ripetente terminato il corso regolare di studio per i corsi attivati precedentemente al decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509 (corso di laurea quadriennale in Scienze della Formazione primaria)²;
- e. per la prima volta ad un corso di specializzazione (con esclusione di quelli dell'area medica);
- f. per la prima volta ad un corso di dottorato di ricerca (se non beneficiari di borsa di studio di cui al decreto ministeriale 224/1999 o di assegno di ricerca di cui alla legge 27/12/1997, n. 449).

4.2 **NON POSSONO PARTECIPARE** al concorso gli studenti che nell'anno accademico 2009/2010

- a. sono in possesso di un titolo di studio di livello pari o superiore al corso di studi per il quale è richiesta la borsa di studio per l'anno accademico 2009/2010 (compresi i titoli rilasciati precedentemente all'attuazione del D.M. 509/1999) (casi di studenti stranieri saranno analizzati da un'apposita commissione);
- b. beneficiano o hanno già beneficiato anche parzialmente per lo stesso anno di corso di borsa di studio erogata da altri enti pubblici o privati;
- c. rinnovano l'iscrizione dopo aver effettuato una rinuncia agli studi;
- d. sono iscritti fuori corso intermedio o ripetente intermedio;
- e. effettuano un passaggio di facoltà o di corso di laurea, con ripetizione di iscrizione a un anno di corso già frequentato;
- f. effettuano un cambio di sede universitaria con ripetizione di iscrizione a un anno di corso già frequentato.

4.3 **Condizioni Particolari**

Qualora nella propria carriera universitaria lo studente si sia trovato in una delle condizioni sopra specificate, **il numero di crediti o di annualità necessario per la richiesta di borsa di studio sarà il seguente:**

-  per situazioni di cui al precedente *punto 4.2.c*, superamento dei crediti richiesti per l'anno di riferimento;
-  per situazioni di cui al precedente *punto 4.2.d*, superamento di tutti i crediti o annualità previste nel piano studi proposto dalla Facoltà, dell'anno o degli anni immediatamente precedenti. In questo caso, per l'inserimento nella graduatoria delle borse di studio, il punteggio relativo al merito avverrà tenendo

² Nel caso in cui tali studenti fossero già in possesso di una laurea triennale, il beneficio della borsa di studio è concesso solo se la laurea triennale è stata conseguita in tre anni e se lo scorso anno sono stati ammessi al 4° anno.

conto della votazione media di tutti gli esami sostenuti e, come numero di crediti o annualità, si terrà conto dei crediti o delle annualità minime richieste per il relativo anno di corso e corso di laurea;

- ☞ le situazioni di cui al precedente *punto 4.2.e* ed *f* saranno analizzate e valutate da un'apposita commissione che terrà conto del superamento dei crediti o delle annualità richieste per l'anno di riferimento, includendo o escludendo gli eventuali esami convalidati.

5. REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DELLE BORSE DI STUDIO

5.1 Requisiti di Merito

Per essere ammessi alle graduatorie definitive i richiedenti devono essere regolarmente iscritti per l'anno accademico 2009/2010 alla data del 🕒 **30 Novembre 2009** ed essere in possesso dei requisiti di merito e di reddito di seguito specificati.

Per le iscrizioni ai corsi di laurea magistrale/specialistica, alle scuole di specializzazione e ai corsi di dottorato si fa riferimento agli ordinamenti didattici dell'Università.

5.1.1 Corsi attivati in applicazione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 (nuovo ordinamento)

1. **Gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno** dei corsi di laurea triennale, magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale/specialistica, di specializzazione (esclusa l'area medica) e di dottorato di ricerca **devono** essere ammessi ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.

N.B. Per tali studenti (ad eccezione degli iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca) il merito è valutato ex-post come indicato al punto 11 del presente bando.

2. **Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo** dei corsi di laurea triennale, magistrale a ciclo unico, specialistica a ciclo unico e specialistica:
 - ☞ **devono**, entro il 🕒 **10 agosto 2009**, aver conseguito per ciascun anno di corso, almeno il numero minimo di crediti formativi (CFU min) specificato nella tabella sotto riportata;
 - ☞ **possono utilizzare un bonus** per colmare eventuali differenze tra il numero minimo di crediti formativi richiesti e quello effettivamente acquisito come di seguito specificato.

CREDITI DI RIFERIMENTO:

Corsi di studio	Anno di corso						
	2°	3°	4°	5°	6°	1° f.c.	
Corsi ad accesso libero							
Laurea triennale	CFU min	25	80	===	===	===	135
	CFU max	60	120	===	===	===	180
Laurea specialistica (*)	CFU min	30	===	===	===	===	80
	CFU max	60	===	===	===	===	120
Laurea magistrale a ciclo unico - (Giurisprudenza)	CFU min	25	80	135	190	===	245
	CFU max	60	120	180	240	===	300
Corsi ad accesso programmato (**)							
Laurea triennale	CFU min	28	88	===	===	===	148
	CFU max	60	120	===	===	===	180
Laurea specialistica (*)	CFU min	34	===	===	===	===	88
	CFU max	60	===	===	===	===	120
Laurea magistrale/specialistica a ciclo unico (Medicina ed Odontoiatria)	CFU min	28	88	148	209	269	+60 (***)
	CFU max	60 (***)	120 (***)	180 (***)	240 (***)	300	+60 (***)

(*) Il numero minimo di crediti formativi stabiliti per i corsi di laurea magistrale/specialistica è incrementato di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.

(**) Ai sensi del D.P.C.M. 9/4/2001 art. 6 comma 9 e legge 264/99 art. 1 e 2. i corsi ad accesso programmato sono:

- ☞ tutti i corsi di laurea, laurea specialistica e laurea magistrale/specialistica a ciclo unico della facoltà di Medicina e Chirurgia;
- ☞ il corso di laurea ed i corsi di laurea specialistica della Facoltà di Psicologia.

(***) per il 2°, 3°, 4°, 5° e 6° anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia il n° di CFU max è definito rispettivamente in CFU 59,7 - 126,7 - 183,2 - 236,5 - 297,4.

(****) Rispetto all'ultimo anno di corso.



Note

Dal computo del numero dei crediti di riferimento, di cui alla tabella, sono esclusi i crediti degli **esami soprannumerari** e i crediti degli esami sostenuti quali **debiti formativi**.

EDUCatt, sentita l'Università, può avvalersi della facoltà di considerare validi gli esiti delle prove conclusive di tirocini svolte, in base all'organizzazione didattica universitaria, successivamente alla data del 10 agosto 2009 purché l'esito delle medesime prove sia acquisito entro il 31 ottobre 2009.

Per gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, possono essere definiti requisiti di merito individualizzati, sulla base della tipologia di handicap, che potranno discostarsi fino ad un massimo del 40%. I requisiti di merito saranno stabiliti da un'apposita commissione anche sentendo il docente delegato all'integrazione degli studenti con disabilità.

Modalità di utilizzo del bonus

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea triennale e laurea magistrale/specialistica a ciclo unico dispongono di un **bonus**, di valore differente in funzione dell'anno, da utilizzare una sola volta nell'arco del triennio del corso di studio, per colmare eventuali differenze tra il numero minimo di crediti formativi richiesti e quello effettivamente acquisito. L'ammontare del **bonus** è differenziato in base all'anno di iscrizione in cui lo studente decide di utilizzarlo. In particolare, il **bonus** ammonta a complessivi:

- ☞ **cinque** crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno,
- ☞ **dodici** crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno,
- ☞ **quindici** crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

Il bonus può essere utilizzato una sola volta e non è cumulabile.

La quota del bonus non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale/specialistica potranno utilizzare il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea di primo livello.

Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di laurea magistrale/specialistica provenienti dai vecchi ordinamenti.

5.1.2 Corsi attivati precedentemente all'applicazione del D.M. 509/1999 (vecchio ordinamento)

Gli studenti fino al 1° anno fuori corso del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria devono aver conseguito, entro il **10 agosto 2009**, il numero di annualità come da tabella sotto riportata.

ANNUALITÀ DI RIFERIMENTO:

Facoltà e Corso		Anno di corso			
		2°	3°	4°	1° f.c.
Scienze della formazione (MI e BS)	Annualità min	3	8	13	19
Scienze della formazione primaria	Annualità max	5,5	12	17	21



Note

Il numero degli esami richiesto, entro la sessione estiva (**10 agosto 2009**), fa riferimento all'esame annuale.

Pertanto tutti gli esami semestrali e biennali, quando sostenuti valgono rispettivamente 1/2 annualità e due annualità.

Dal computo del numero delle annualità di riferimento, di cui alla tabella, sono esclusi gli esami pratici, le attività di Tirocinio, i corsi liberi, gli esami soprannumerari, i corsi di Introduzione alla Teologia.

Per gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, possono essere definiti requisiti di merito individualizzati, sulla base della tipologia di handicap, che potranno discostarsi fino ad un massimo del 40%. I requisiti di merito saranno stabiliti da un'apposita commissione anche sentendo il docente delegato all'integrazione degli studenti con disabilità.

5.1.3 Corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione

Gli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo devono avere i requisiti necessari per l'ammissione al corso.

Corsi di dottorato di ricerca	Esclusi i beneficiari di borsa di studio ai sensi del D.M. 30.04.1999, N. 224 o di assegni di ricerca di cui alla L. 27/12/1997, n. 449.
Corsi di specializzazione	Esclusi quelli dell'area medica

5.2 Requisiti relativi alle condizioni economiche

Le condizioni economiche dello studente, riferite al reddito e patrimonio dell'anno 2008, sono individuate sulla base:

- ☞ dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)³,
- ☞ dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale (I.S.P.E.)⁴.

Nel caso in cui nel nucleo familiare dello studente richiedente vi siano **fratelli/sorelle** percettori di redditi o in possesso di valori patrimoniali, ovvero **componenti del nucleo familiare** percettori di redditi o in possesso di patrimoni mobiliari e/o immobiliari **posseduti all'estero**, le condizioni economiche di tali studenti sono individuate sulla base:

- ☞ dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente Universitario (I.S.E.E.U.)⁵
- ☞ dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente Universitario (I.S.P.E.U.)⁵

³ L'I.S.E.E. è calcolato utilizzando l'indicatore di situazione economica (dato dalla somma dei redditi, relativi all'anno 2008, percepiti dai componenti del nucleo familiare maggiorata con il 20 % dei valori patrimoniali) rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare (scala di equivalenza)

⁴ L'I.S.P.E. è calcolato utilizzando l'indicatore della situazione patrimoniale (I.S.P.) diviso il valore della scala di equivalenza.

⁵ L'I.S.E.E.U. e l'I.S.P.E.U. sono calcolati tenendo conto di situazioni particolari e precisamente:

- ☞ Il reddito e il patrimonio dei fratelli e/o sorelle dello studente richiedente, appartenenti al nucleo familiare, concorrono alla formazione di tutti gli indicatori della situazione patrimoniale ed economica nella misura del 50%;
- ☞ Il reddito e il patrimonio mobiliare di componenti il nucleo familiare percepiti all'estero nel corso del 2008 saranno valutati sulla base del cambio medio del 2008;
- ☞ Il patrimonio immobiliare localizzato all'estero, posseduto alla data del 31 dicembre 2008, è valutato solo nel caso di fabbricati ed è considerato sulla base del valore di € 500 al metro quadrato.

facendo riferimento allo studente inserito nel **nucleo familiare** o allo **studente indipendente** come di seguito specificato.

Gli studenti che richiedono i benefici del Diritto allo studio devono avere **per l'anno 2008** con riferimento al nucleo familiare:

- ☞ un indicatore di situazione patrimoniale equivalente universitario - I.S.P.E./I.S.P.E.U. - non superiore a € **32.321,00**;
- ☞ un indicatore di situazione economica equivalente universitario - I.S.E.E./I.S.E.E.U. - non superiore a € **19.153,00**.

5.2.1 Nucleo familiare

Il nucleo familiare è definito ai sensi del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, art. 1 bis. In particolare, con riferimento alla data di presentazione della domanda, il nucleo familiare è composto:

1. dal richiedente;
2. dai genitori del richiedente, se non legalmente separati o divorziati, e dai figli a loro carico anche se non presenti nello stato di famiglia;
3. da tutti coloro che risultano nello stato di famiglia dello studente alla data di presentazione della domanda, anche se non legati da vincolo di parentela;
4. da eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di presentazione della domanda.

Nei casi di divorzio o di separazione legale (vedi punto 2), dal genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente.

5.2.2 Studente indipendente

Al fine della valutazione delle condizioni economiche, lo studente si definisce indipendente (vive da solo, si mantiene da solo) se sussistono entrambi i seguenti requisiti di **residenza** e di **reddito**:

- ☞ **residenza**, risultante dall'evidenza anagrafica, esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, stabilita da almeno **due anni** rispetto alla data di presentazione della domanda e in un immobile non di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;
- ☞ **redditi propri** derivanti da lavoro dipendente o assimilato, non prestatore alle dipendenze di un familiare, fiscalmente dichiarati da almeno **due anni**, non inferiori a € **7.392,00 annui**.

Qualora non si verificano entrambe le condizioni sopra richiamate, lo studente dovrà considerare la situazione patrimoniale ed economica della famiglia di origine.

5.2.3 Valutazione della condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri

In base al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, la condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri di paesi non appartenenti all'Unione Europea è valutata sulla base del cambio medio del 2008⁶.

Le condizioni economiche dello studente straniero, sono individuate facendo riferimento alle condizioni del nucleo familiare di appartenenza, condizioni che dovranno essere certificate con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità

⁶ La condizione economica e patrimoniale è valutata sulla base del cambio medio del 2008 anche per gli studenti stranieri appartenenti all'Unione Europea ma non appartenenti all'area euro.

del Paese in cui i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio.

Nei Paesi in cui esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, la stessa dovrà essere rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata⁷ dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Per gli studenti stranieri provenienti da paesi particolarmente poveri di seguito specificati: Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Capo Verde, Chad, Comoros, Repubblica Democratica del Congo, Costa D'Avorio, Djibouti, Eritrea, Etiopia, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Haiti, Kiribati, Lao Peoplès Dem. Rep., Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar, Nepal, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica Centro Africana, Rwanda, Samoa, Sao Tome and Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, Sudan, Tanzania, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanatu, Yemen, Zambia, **la valutazione della condizione economica** è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche dall'università estera di iscrizione collegata da accordi o convenzioni con gli Atenei o da parte di **enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica** di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane. **In quest'ultimo caso** l'ente certificatore si impegna a restituire la borsa per conto dello studente in caso di revoca della stessa.

Tutti gli studenti stranieri sono comunque obbligati a dichiarare i redditi e il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio **nucleo familiare** in base al decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 tramite **Attestazione I.S.E.E./I.S.E.E.U.** (per ottenere tale attestazione vedere quanto indicato al successivo punto 9. **Studenti italiani e studenti stranieri con redditi e patrimoni detenuti in Italia**

5.2.4 Documentazione che tutti gli studenti stranieri devono produrre

Tutti gli studenti stranieri, per la valutazione delle condizioni economiche/patrimoniali familiari, devono indicare nella domanda on-line:

- ☞ n. componenti del nucleo familiare;
- ☞ reddito complessivo, dell'anno solare 2008, di tutti i componenti il nucleo familiare;
- ☞ valore dei fabbricati di proprietà della famiglia con l'indicazione dei metri quadrati;
- ☞ patrimonio mobiliare posseduto dalla famiglia;

Tutta la documentazione⁷ dovrà essere presentata al momento della sottoscrizione della domanda di cui al punto 10 del bando

6. AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO

L'ammontare della borsa di studio varia in funzione sia della fascia corrispondente all'I.S.E.E./I.S.E.E.U. del nucleo familiare sia della residenza dello studente.

⁷ La documentazione degli studenti appartenenti all'Unione europea è esente da legalizzazione.

6.1 Fasce di reddito

Valori I.S.E.E./I.S.E.E.U.

1 ^a fascia	2 ^a fascia	3 ^a fascia
da € 0,00	da € 13.153,01	da € 16.153,01
a € 13.153,00	a € 16.153,00	a € 19.153,00

6.2 Luogo di residenza

Ai fini del calcolo per l'ammontare della borsa di studio si individuano tre tipologie di luoghi di residenza:

- ☞ **Studente in sede:** residente nel comune ove ha sede il corso di studi frequentato;
- ☞ **Studente pendolare:** residente in un comune diverso da quello della sede del corso di studi frequentato ma che, comunque, consente il trasferimento quotidiano presso la sede stessa;
- ☞ **Studente fuori sede⁸:** residente in un luogo distante dalla sede del corso di studi frequentato e che, per tale motivo, prende alloggio **a titolo oneroso** nei pressi di tale sede, utilizzando strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a **10 mesi**. In carenza di tale requisito lo studente è considerato pendolare.

 **N.B.:** Si intende "a titolo oneroso" l'esistenza di un contratto d'affitto regolarmente registrato, intestato allo studente o a un genitore, oppure, per gli studenti alloggiati presso strutture pubbliche o private, l'esistenza di certificazione o altra documentazione fiscalmente valida relativa al pagamento del canone di affitto per l'alloggio utilizzato nella città sede del corso universitario.

Lo studente deve autocertificare nella domanda di borsa di studio i seguenti dati relativi all'alloggio:

- ☞ **Riferimenti del proprietario** o di chi ha la disponibilità del bene:
- ☞ Se presso un Collegio, Casa dello studente, ecc.: **denominazione della struttura, indirizzo, n° telefonico e n° di Partita IVA e/o Codice Fiscale**. Qualora lo studente sia alloggiato presso una struttura di EDUCatt, Partita IVA e/o Codice Fiscale non devono essere indicati.
- ☞ Se presso un alloggio in affitto: **nominativo del proprietario** o di chi ha la disponibilità del bene e relativo indirizzo, n° telefonico, n° di Partita IVA e/o Codice Fiscale, nonché l'indirizzo dell'alloggio.
- ☞ **costo mensile dell'alloggio** (qualora lo studente condivida l'alloggio con più persone deve indicare anche la propria quota parte). Qualora lo studente sia alloggiato presso una struttura di EDUCatt il costo non deve essere indicato.

Se all'atto della presentazione della domanda lo studente non avesse ancora trovato l'alloggio, dovrà impegnarsi a comunicarlo all'Ufficio Agevolazioni economiche entro il termine perentorio del 🕒 **13 novembre 2009**.

⁸ L'Art. 13 comma 3 del D.P.C.M. 9/04/2001, stabilisce che gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea sono considerati comunque studenti fuori sede indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia.
Al fine dell'ammontare della borsa di studio l'alloggio deve essere a **titolo oneroso**.

L'ammontare delle borse di studio, **comprensivo del rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio**, è così definito:

6.2.1 Studenti in sede

- ☞ € 1.860,00(*)+ la fruizione di un pasto giornaliero, per un totale di € 2.510,00 se inseriti nella 1^a fascia reddituale.
- ☞ € 1.430,00(*)+ la fruizione di un pasto giornaliero, per un totale di € 2.080,00 se inseriti nella 2^a fascia reddituale.
- ☞ € 1.130,00(*)+ la fruizione di un pasto giornaliero, per un totale di € 1.780,00 se inseriti nella 3^a fascia reddituale.

6.2.2 Studenti pendolari

- ☞ € 2.025,00(*)+ la fruizione di un pasto giornaliero, per un totale di € 2.675,00 se inseriti nella 1^a fascia reddituale.
- ☞ € 1.600,00(*)+ la fruizione di un pasto giornaliero, per un totale di € 2.250,00 se inseriti nella 2^a fascia reddituale.
- ☞ € 1.300,00(*)+ la fruizione di un pasto giornaliero, per un totale di € 1.950,00 se inseriti nella 3^a fascia reddituale.

6.2.3 Studenti fuori sede

- ☞ € 4.120,00(*)+ la fruizione di un pasto giornaliero, per un totale di € 4.770,00 se inseriti nella 1^a fascia reddituale.
- ☞ € 3.600,00(*)+ la fruizione di un pasto giornaliero, per un totale di € 4.250,00 se inseriti nella 2^a fascia reddituale.
- ☞ € 3.100,00(*)+ la fruizione di un pasto giornaliero, per un totale di € 3.750,00 se inseriti nella 3^a fascia reddituale.

(*) Detti importi comprendono anche la quota forfettaria di € 50 quale abbonamento al servizio ristorazione come previsto dagli appositi regolamenti. Tale quota sarà automaticamente defalcata e trattenuta al momento dell'erogazione della borsa di studio.

6.3 Avvertenze

- ☞ Il controvalore di un pasto giornaliero per l'intero periodo di durata della borsa di studio è di € 650,00; nel caso in cui EDUCatt possa garantire con proprie strutture o strutture convenzionate la fruizione del servizio ristorazione, il controvalore di € 650,00 non sarà erogato; i pasti saranno fruibili secondo le condizioni e le modalità indicate negli appositi regolamenti.
- ☞ Il pagamento della borsa di studio agli studenti **ospiti nei collegi** gestiti o convenzionati con EDUCatt, sarà effettuato a conguaglio con la retta del Collegio corrispondente alla tariffa di "Fascia C".
- ☞ Gli studenti beneficiari di borsa di studio che non usufruiscono del servizio di ristorazione non hanno diritto ad alcun rimborso fatti salvi eventuali periodi di studio trascorsi all'estero, debitamente documentati.
- ☞ Per gli studenti iscritti ai corsi attivati ai sensi del D.M. 509/1999 (nuovo ordinamento), che beneficiano della borsa di studio per l'anno successivo all'ultimo anno di corso regolare (1° fuori corso), con riferimento all'anno di immatricolazione, **tutti gli importi di cui sopra si intendono dimezzati, così come il controvalore dei pasti.**

6.4 Studenti idonei ma non beneficiari

Sono quegli studenti che non ottengono il beneficio per l'esaurimento delle disponibilità finanziarie, idonei per il conferimento della borsa di studio perché in possesso dei requisiti relativi alle condizioni economiche e al merito.

- ☞ Iscritti ad anni successivi al primo, usufruiscono di un pasto giornaliero dal 1 gennaio al 31 dicembre 2010 presso le strutture di ristorazione di EDUCatt; per coloro che non usufruiscono di tale servizio non è previsto alcun rimborso.
- ☞ iscritti al primo anno, viene applicata la tariffazione minima prevista per gli studenti appartenenti alla 1^a fascia.

7. INTEGRAZIONI DELLE BORSE DI STUDIO

Tali integrazioni riguardano aiuti economici e/o servizi a studenti beneficiari o idonei non beneficiari che si trovano in situazioni di handicap, che partecipano a progetti di mobilità internazionale/stage e che si laureano entro la durata legale del proprio corso di studi.

7.1 Studenti che si trovano in situazioni di handicap

Qualora il beneficiario appartenga alle categorie di cui all'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n.118, oppure ad altre categorie di disabili tutelate dalla legge, con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% l'importo annuale della borsa di studio può essere elevato sino ad un massimo di € **2.580,00** per studenti considerati in Sede, di € **3.672,00** per studenti considerati Pendolari ed € **6.528,00** per studenti considerati Fuori Sede. Tale borsa di studio può essere convertita in dotazione di attrezzature specialistiche e materiale didattico differenziato, posti in strutture abitative, assegnazione di accompagnatore o assistente per gli studi o interprete o comunque di ogni altro strumento idoneo a superare particolari difficoltà individuali.

7.2 Studenti che partecipano a progetti di mobilità internazionale/stage

Gli studenti assegnatari di borsa di studio per l'anno accademico 2009/2010 e gli idonei non assegnatari (compresi gli studenti iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca) possono concorrere per l'assegnazione dell'integrazione per la mobilità internazionale e per gli stage.

Il contributo massimo è di € **550,00** mensili per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino a un massimo di dieci mesi. Il programma di studio all'estero deve essere certificato dalla struttura competente in materia di scambi internazionali presso l'Ateneo di riferimento. Dall'importo dell'integrazione erogata dal DSU è dedotto l'ammontare di eventuali altri contributi concessi con i fondi dell'Unione Europea, a seguito di accordi bilaterali anche non comunitari e con fondi messi a disposizione da soggetti pubblici o privati.

Gli studenti hanno altresì diritto al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno per un importo fino a € **150,00** (per i paesi europei) e fino a € **500,00** (per i paesi extraeuropei).

I contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale e stage sono concessi agli aventi diritto per una sola volta per ciascun corso di studi frequentato.

Tali diritti sono estesi, a domanda dell'interessato, ai laureati coinvolti in progetti di mobilità del programma europeo Leonardo (o di iniziative analoghe) purché risultino

laureati da non più di un anno dall'inizio del tirocinio e siano risultati idonei al conseguimento della borsa di studio nell'ultimo anno di studi.

Nel caso in cui l'ammontare totale delle integrazioni (calcolate come sopra) fosse superiore all'importo stanziato a tal fine, la quota di ogni singola integrazione sarà proporzionalmente ridotta.

La richiesta dell'integrazione deve essere presentata contestualmente alla domanda di borsa di studio.

Il pagamento dell'integrazione sarà effettuato al termine del periodo di mobilità, previa verifica dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione a tale programma.

N.B.: L'importo dell'integrazione per i vincitori della borsa di studio di EDUCatt come studenti "pendolari e fuori sede" sarà conguagliato calcolando per i mesi di soggiorno all'estero l'importo della borsa di studio di studente in sede.

Per gli studenti iscritti all'ultimo semestre dopo la durata legale del proprio corso di studi (1° anno fuori corso), corsi attivati ai sensi del D.M. 509/1999 (nuovo ordinamento), gli importi di cui sopra si intendono **dimezzati**.

7.3 studenti che si laureano entro la durata legale del proprio corso di studi: Premio di laurea di 1.000 euro.

Riguarda gli studenti che nell'a.a. 2009/2010 sono iscritti all'ultimo anno di un corso di **laurea specialistica, specialistica a ciclo unico** o ad un corso di laurea attivato precedentemente al D.M. 509/1999 (**vecchio ordinamento**) e che hanno beneficiato per il medesimo anno di borsa di studio.

Gli studenti devono aver conseguito la laurea in un numero di anni pari alla durata legale del corso di studi a partire dalla prima immatricolazione assoluta.

Gli studenti dei corsi di laurea specialistica devono inoltre:

1. aver conseguito la laurea triennale in un numero di anni pari alla durata legale del corso di studi;
2. non aver già beneficiato del premio di laurea.

Lo studente, una volta laureato, dovrà presentare domanda entro i successivi 60 giorni.

8. PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Le graduatorie sono formulate secondo i criteri qui di seguito specificati:

8.1 Studenti iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi di studio.

La graduatoria è formulata sulla base dell'I.S.E.E./I.S.E.E.U. del nucleo familiare rapportato al limite di € 19.153,00 per un massimo di punti 1.000 assegnati con la seguente formula:

$$\left(1 - \frac{\text{I.S.E.E./I.S.E.E.U. studente}}{19.153,00}\right) \times 1000$$

L'ordine della graduatoria varia quindi da 1.000 a 0 punti.

I.S.E.E.U = 0	➤	punti 1.000	(primo posto in graduatoria)
I.S.E.E.U = 19.153	➤	punti 0	(ultimo posto in graduatoria)

A parità di punteggio precede lo studente iscritto al corso di grado più elevato, in caso di ulteriore parità prevale il voto relativo al titolo di studio e successivamente prevale l'età anagrafica minore.

8.2 Studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di Specializzazione e di Dottorato di ricerca

La graduatoria è formulata sulla base dell'I.S.E.E./I.S.E.E.U. del nucleo familiare rapportato al limite di € 19.153,00 per un massimo di punti 1.000 assegnati con la seguente formula:

$$\left(1 - \frac{\text{I.S.E.E./I.S.E.E.U. studente}}{19.153,00}\right) \times 1.000$$

L'ordine della graduatoria varia quindi da 1.000 a 0 punti.

I.S.E.E.U = 0 ➤ punti 1.000 (primo posto in graduatoria)
I.S.E.E.U = 19.153 ➤ punti 0 (ultimo posto in graduatoria)

A parità di fascia di reddito precederà in graduatoria lo studente più giovane di età.

8.3 Studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi di studio (ad eccezione degli iscritti ai corsi di Specializzazione e di Dottorato di ricerca)

La graduatoria riguarda il merito conseguito dagli studenti entro il **10 agosto 2009** ed è composta dalla somma di due fattori: il primo P1 costituito dal punteggio relativo ai crediti formativi conseguiti o alle annualità superate, il secondo P2 costituito dal punteggio relativo alla votazione media degli esami superati.

I punti attribuibili complessivamente sono 1.000 così distribuiti: 600 in base al numero dei crediti formativi acquisiti o delle annualità sostenute (P1) e 400 in base alla votazione media degli esami superati (P2) come di seguito specificato.

8.4 Calcolo di P1

Corsi attivati ai sensi del D.M. 509/1999 (nuovo ordinamento)

$$P1 = \frac{\text{CFU conseguiti studente} - \text{CFU min. previsti d. bando}}{\text{CFU massimi indicati d. bando} - \text{CFU min. previsti d. bando}} \times 600$$

P1 = 0 quando i CFU conseguiti dallo studente corrispondono ai CFU minimi previsti dal bando per l'anno di corso.

P1 = 600 quando i CFU conseguiti dallo studente corrispondono ai CFU massimi previsti dal bando per l'anno di corso.

N.B.: Qualora lo studente abbia conseguito CFU maggiori dei CFU massimi previsti dal bando, saranno comunque considerati (ai fini del calcolo) i CFU massimi previsti per l'anno di corso.

Corsi attivati precedentemente all'applicazione del D.M. 509/1999 (vecchio ordinamento)

$$P1 = \frac{\text{Annualità conseguite studente} - \text{Annualità min. previste d. bando}}{\text{Annualità massime indic. d. bando} - \text{Annualità min. previste d. bando}} \times 600$$

P1 = 0 quando il numero di annualità conseguite dallo studente corrisponde al numero di annualità minime previste dal bando per l'anno di corso.

P1 = 600 quando il numero di annualità conseguite dallo studente corrisponde al numero di annualità massime previste dal bando per l'anno di corso.

N.B.: Qualora lo studente abbia conseguito un numero di annualità maggiore di quello massimo previsto dal bando, sarà comunque considerato (ai fini del calcolo) il numero di annualità massimo previsto per l'anno di corso.

8.5 Calcolo di P2

$$P2 = \frac{\text{Votazione media conseguita studente} - 18}{31 - 18} \times 400$$

P2 = 0 quando la media conseguita dallo studente corrisponde al voto minimo (18).

P2 = 400 quando la media conseguita dallo studente corrisponde al voto massimo 30 e lode (31).

8.6 Ordine della graduatoria

A parità di punteggio di merito, precede in graduatoria lo studente che non ha utilizzato il bonus (nuovo ordinamento) e quindi lo studente con il punteggio di reddito più alto. In caso di ulteriore parità prevale lo studente iscritto all'anno di corso più elevato e successivamente lo studente più giovane di età.

Gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, se inseriti nella graduatoria di idoneità, hanno diritto all'assegnazione della borsa di studio anche in eccedenza al numero di borse disponibili.

9. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate esclusivamente mediante procedura web accedendo al sito www.educatt.it  **entro il 30 settembre 2009**. Le modalità di compilazione e inoltro sono indicate nella procedura stessa.

Il termine perentorio di inserimento dei dati nella procedura web è fissato al  **30 settembre 2009**.

Per poter compilare la domanda lo studente deve essere già in possesso degli Indicatori della Situazione Reddittuale e Patrimoniale.

Studenti italiani e studenti stranieri con redditi e patrimoni detenuti in Italia

Al fine di ottenere tali indicatori lo studente o un suo familiare deve recarsi presso un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF) e chiedere l'ATTESTAZIONE I.S.E.E. (o I.S.E.E.U. necessaria nel caso in cui nel nucleo familiare dello studente richiedente, esistano redditi o patrimoni prodotti da fratelli e/o sorelle o nel caso in cui esistano redditi o patrimoni prodotti o posseduti all'estero).

Di norma il rilascio dell'I.S.E.E./I.S.E.E.U. avviene entro dieci giorni dalla richiesta al CAAF; pertanto si rammenta allo studente di pianificare la predisposizione della domanda tenendo conto anche di questi tempi tecnici.

Gli studenti sono tenuti a comunicare all'Ufficio del Diritto allo studio --dell'Università Cattolica (EDUCatt), tempestivamente e per iscritto, qualsiasi evento riguardante la borsa di studio, che si verifichi in data successiva alla presentazione della domanda (ottenimento di una diversa borsa di studio o altro aiuto economico, trasferimento ad altra Università, sopraggiunta attività lavorativa, impossibilità di proseguire gli studi, ritiro dell'iscrizione, mutamento dello stato civile ed economico dello studente, ecc.).

Studenti stranieri che non hanno redditi e patrimoni detenuti in Italia

Vedere quanto indicato al precedente punto 5.2.3 e per la documentazione da produrre, quanto indicato al precedente punto 5.2.4.

Di norma il rilascio della documentazione richiede lunghe attese, pertanto si rammenta allo studente di pianificare la predisposizione della domanda tenendo conto anche di questi tempi tecnici.

10. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE ED EVENTUALE PRESENTAZIONE DI RICORSI E SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA

Le graduatorie provvisorie sono rese note agli interessati entro il 📅 **31 ottobre 2009** tramite affissione alle bacheche del DSU Università Cattolica delle rispettive sedi e pubblicate sul sito web all'indirizzo www.educatt.it.

Eventuali istanze di revisione delle graduatorie provvisorie devono essere presentate, con atto scritto, all'Ufficio Agevolazioni economiche di EDUCatt delle rispettive sedi, entro e non oltre i 15 giorni successivi alla data di pubblicazione delle graduatorie medesime. L'istanza deve riguardare eventuali errate valutazioni da parte dell'ufficio e deve essere corredata da documentazione idonea a giustificare le ragioni dell'istante.

L'esito delle istanze di revisione sarà reso noto mediante affissione all'albo di EDUCatt e pubblicato sul sito web all'indirizzo www.educatt.it.

Completata la procedura relativa alle eventuali istanze presentate, sarà esposta e pubblicata la graduatoria definitiva con l'indicazione del numero degli studenti beneficiari (sono beneficiari gli studenti aventi diritto alla borsa di studio, così come previsto dal presente bando, e con diritto al rimborso tasse universitarie) e del numero di studenti idonei (studenti che pur avendo i requisiti del bando superano il numero di borse indicato ma che comunque hanno diritto al rimborso delle tasse universitarie) sul sito web all'indirizzo www.educatt.it. Nel caso di assegnazione di ulteriori fondi da parte di Regione Lombardia, gli studenti idonei potranno diventare beneficiari.

Eventuali ricorsi avverso la decisione definitiva dovranno essere presentati agli organismi competenti nei termini previsti dalla normativa vigente.

Per poter acquisire il diritto al beneficio lo studente sarà contattato via e-mail dall'Ufficio Agevolazioni Economiche di EDUCatt delle rispettive sedi per recarsi personalmente a sottoscrivere la domanda di Borsa di studio presentata secondo la procedura web e secondo le indicazioni e le modalità previste dall'ufficio stesso.

Tutti i diritti alla fruizione dei benefici economici e/o dei servizi equivalenti **decadono** nei seguenti casi:

- ☞ qualora lo studente non sottoscriva personalmente la domanda di Borsa di studio presso l'Ufficio Agevolazioni Economiche di EDUCatt, che ne accerterà l'identità;
- ☞ qualora gli studenti stranieri non presentino la documentazione richiesta al precedente punto 5.2.4.

11. ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO MODALITÀ DI PAGAMENTO E REVOCA DELLA BORSA

Le borse di studio saranno assegnate sino alla concorrenza del numero fissato dal presente bando.

11.1 Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale/specialistica.

La 1^a rata della borsa di studio, compatibilmente con le regolari rimesse dei fondi da parte della Regione Lombardia, sarà erogata ai vincitori del concorso secondo le modalità indicate da EDUCatt entro il 🕒 **31 dicembre 2009**.

La 2^a rata della borsa è corrisposta al conseguimento, entro il 🕒 **10 agosto 2010**, di un livello minimo di merito e precisamente:

- ☞ *2 annualità* per il corso di laurea in Scienze della formazione primaria;
- ☞ *23 crediti* per i corsi delle Facoltà di Psicologia e di Medicina e Chirurgia;
- ☞ *20 crediti* per i corsi organizzati in più periodi didattici (trimestri, quadrimestri, semestri o moduli);
- ☞ *10 crediti* per gli altri corsi.

 **N.B.:** Dal computo del numero di crediti sopra indicato, sono esclusi i crediti degli esami soprannumerari e i crediti degli esami sostenuti quali debiti formativi.

Gli studenti che entro il 🕒 **10 agosto 2010** non hanno conseguito il livello minimo di merito sopra indicato **DEVONO** acquisire entro il 🕒 **30 novembre 2010** almeno *20 crediti* riconosciuti per il corso di studi cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente (ovvero *2 annualità* per il corso di laurea in Scienze della formazione primaria) pena la **revoca** totale della borsa di studio.

In caso di revoca, dovrà essere restituito quanto percepito in denaro nonché il valore dei servizi eventualmente fruiti.

Agli studenti in situazioni di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, non sono applicate le disposizioni riguardanti la revoca della borsa di studio e la corresponsione della seconda rata.

11.2 Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi

La prima rata della borsa di studio, compatibilmente con le regolari rimesse dei fondi da parte della Regione Lombardia, sarà erogata ai vincitori del concorso, secondo le modalità indicate da EDUCatt, entro il 🕒 **31 dicembre 2009** mentre il saldo sarà erogato entro il 🕒 **30 giugno 2010**.

Nel caso in cui lo studente non provveda a riscuotere entro il 🕒 **23 dicembre 2010** gli importi della borsa di studio assegnata perde la possibilità di riscuotere la somma in denaro ma conserva i benefici che derivano dall'essere beneficiario di borsa di studio.

12. INCOMPATIBILITÀ - DECADENZA

La Borsa di Studio **non è cumulabile** con analoghe forme di aiuto economico erogato da EDUCatt dell'Università Cattolica o da altri enti pubblici o privati, con le borse erogate dall'Università ai sensi degli art. 15 e 17 della legge 390/1991, con le borse di studio per stranieri erogate dal Ministero degli Affari Esteri, con posti gratuiti in collegi, residenze o convitti non gestiti da EDUCatt; nei casi in cui lo studente abbia la possibilità di beneficiare di altre forme di aiuto economico deve optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza. Qualora l'ammontare di altre forme di aiuto economico sia inferiore a quello previsto dal presente bando, a seguito di documentata richiesta dell'interessato, Educatt provvederà a liquidare la differenza.

La borsa di studio è invece compatibile con i contributi per soggiorno all'estero.

Il diritto alla borsa di studio decade qualora lo studente:

1. incorra in sanzioni disciplinari superiori alla censura scritta, per infrazioni compiute nei confronti di EDUCatt o verso l'Ateneo;
2. non presenti agli uffici di EDUCatt, nei tempi che saranno indicati a mezzo raccomandata A.R., l'eventuale documentazione originale richiesta per il controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte;
3. non sottoscriva personalmente la domanda di Borsa di studio presentata attraverso la procedura web entro il 📅 **23 dicembre 2009** secondo le indicazioni e le modalità previste dall'Ufficio Agevolazioni Economiche di EDUCatt delle rispettive sedi.

13. TRASFERIMENTI

Nel caso di trasferimento ad altra Università dopo il 30 settembre 2009, la domanda, presentata a EDUCatt dell'Università Cattolica, sarà dallo stesso trasmessa all'Ente per il Diritto allo Studio presso cui lo studente ha chiesto il trasferimento e pertanto lo studente decadrà dal beneficio che gli sia stato riconosciuto da EDUCatt dell'Università Cattolica (dovrà perciò restituire le eventuali rate riscosse).

Lo studente che si sia trasferito da altra Università all'Università Cattolica dopo il 30 settembre 2009 dovrà chiedere all'Ente per il Diritto allo Studio dell'Università di provenienza, la trasmissione d'ufficio della domanda purché presentata entro i termini previsti dal bando di concorso e pervenuta a EDUCatt entro il 30 novembre 2009. La regolarizzazione dell'iscrizione all'Università Cattolica dovrà essere perfezionata entro il 📅 **30 novembre 2009**, prima della pubblicazione della graduatoria definitiva.

14. ACCERTAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE (D.P.R. 445/2000, ART. 71)

Ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche, EDUCatt si avvale delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare della legge 2 dicembre 1991 n. 390, art. 22, e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, art. 71, anche richiedendo ogni documentazione utile per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate (Mod.730, Mod. Unico, Dichiarazione IVA, etc.).

EDUCatt in accordo con l'*Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, Ministero delle Finanze*, nonché con la *Guardia di Finanza*, provvede al controllo sostanziale della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti che risultano beneficiari di erogazioni di servizi attribuiti per concorso su un campione di almeno il 20%, avvalendosi della normativa vigente e in particolare dall'art. 71 del D.p.r. 445/2000.

In caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. n. 75 e n. 76 del D.p.r. 445/2000 nonché le sanzioni previste dall'art. 23 della legge 390/1991, consistenti nel pagamento di una somma d'importo doppio rispetto a quella percepita, nella decadenza dal diritto a ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

15. INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE (LEGGE 30 GIUGNO 2003, N. 196)

I dati personali acquisiti con l'inserimento nella procedura web:

- a. devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo familiare del dichiarante, i requisiti di accesso al beneficio e la determinazione dello stesso, secondo i criteri di cui al presente bando;
- b. sono raccolti da EDUCatt ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al fine di erogare il beneficio richiesto, per valutazioni statistiche, per comunicazioni mirate in merito a servizi e/o attività proposte da EDUCatt (5*1000) ed in ogni caso per le finalità di legge;
- c. possono essere scambiati per i controlli previsti tra enti, tra i quali il Ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza;
- d. il dichiarante può rivolgersi in ogni momento ad EDUCatt per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare; può inoltre chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (art. 7, legge 196/2003).

Gli aggiornamenti, le rettifiche, le integrazioni e le cancellazioni avranno effetto sulla graduatoria solo se effettuati entro il 🕒 **15 novembre 2009**;

EDUCatt - Ente per il Diritto allo Studio Universitario dell'Università Cattolica è il titolare del trattamento dei dati.

16. ESONERO TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.P.C.M. 9 APRILE 2001

16.1 Per gli iscritti ad anni superiori di tutti i corsi e per gli iscritti al primo anno delle scuole di specializzazione e dottorato di ricerca

Sono esonerati totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari (tranne gli iscritti al 1° anno fuori corso del nuovo ordinamento ai quali compete l'esonero totale dalla tassa di iscrizione e un esonero pari alla metà dei contributi universitari) gli studenti beneficiari di borsa di studio nonché gli studenti idonei non beneficiari per carenza di fondi (a questi ultimi è rimborsata anche la Tassa Regionale per il diritto allo studio che per i borsisti è compresa nell'importo della borsa di studio).

16.2 Per gli iscritti al 1° anno (ad eccezione degli iscritti ai corsi di Specializzazione e Dottorato di Ricerca)

L'esonero totale dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari è condizionato al conseguimento di un livello minimo di merito e precisamente:

- ☞ *2 annualità* per il corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria;
- ☞ *23 crediti* per i corsi delle Facoltà di Psicologia e di Medicina e Chirurgia;

- ☞ *20 crediti* per i corsi organizzati in più periodi didattici (trimestri, quadrimestri, semestri o moduli);
- ☞ *10 crediti* per gli altri corsi.

 **N.B.:** Dal computo del numero di crediti sopra indicato, sono esclusi i crediti degli esami soprannumerari e i crediti degli esami sostenuti quali debiti formativi.

Gli studenti che entro il 🕒 **10 agosto 2010** non hanno conseguito il livello minimo di merito sopra indicato **DEVONO** acquisire entro il 🕒 **30 novembre 2010** almeno *20 crediti* riconosciuti per il corso di studi cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente (ovvero *2 annualità* per il corso di laurea in Scienze della formazione primaria) per poter beneficiare dell'esonero totale dalla tassa di iscrizione e dell'esonero pari alla metà dei contributi (D.P.C.M. 9.4.2001 Art. 8 comma 3). In caso contrario non si avrà diritto ad alcun esonero.

Agli studenti idonei non beneficiari di borsa di studio per carenza di fondi sarà rimborsata la Tassa Regionale per il diritto allo studio in presenza del merito scolastico previsto per l'esonero totale dalla tassa di iscrizione e contributi oppure per l'esonero pari alla metà di detti contributi.

Tutti gli studenti che presentano domanda di borsa di studio sono tenuti comunque al pagamento della 1^a rata (tenendo in sospeso le restanti) che sarà rimborsata dopo la pubblicazione dell'avvenuto riconoscimento del beneficio.

SOVVENZIONI STRAORDINARIE

Le sovvenzioni straordinarie sono benefici in denaro e / o servizi intese a far superare allo studente temporanee ed eccezionali situazioni di bisogno.

La domanda va presentata all'Ufficio Agevolazioni Economiche nel periodo gennaio-luglio, previo colloquio con il responsabile dell'Ufficio delle diverse sedi. La domanda deve contenere un'autocertificazione con i motivi che determinano tale richiesta.

Il responsabile dell'Ufficio Agevolazioni Economiche può richiedere, durante il colloquio, eventuale documentazione ritenuta utile al fine della concessione della sovvenzione.

Eventuali modifiche o integrazioni al presente bando saranno affisse alle bacheche di EDUCatt e pubblicate sul sito web all'indirizzo:
www.educatt.it

Giugno 2009

Il Direttore

Il Presidente

SOMMARIO

BORSE DI STUDIO

1. In cosa consiste la borsa di studio.....	1
2. A chi è concessa la borsa di studio.....	1
3. Numero delle borse di studio.....	2
4. Condizioni generali per la partecipazione al concorso.....	2
5. Requisiti per l'inserimento nelle graduatorie delle borse di studio.....	4
6. Ammontare delle borse di studio.....	8
7. Integrazioni delle borse di studio.....	11
8. Procedure per la formazione delle graduatorie.....	12
9. Termini e modalità per la presentazione della domanda.....	14
10. Pubblicazione delle graduatorie ed eventuale presentazione di ricorsi e sottoscrizione della domanda.....	15
11. Assegnazione delle borse di studio modalità di pagamento e revoca della borsa.....	16
12. Incompatibilità - decadenza.....	17
13. Trasferimenti.....	17
14. Accertamento condizioni economiche (D.P.R. 445/2000, art. 71).....	17
15. Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante (Legge 30 giugno 2003, n. 196).....	18
16. Esonero tasse e contributi universitari ai sensi dell'art. 8 del D.P.C.M. 9 aprile 2001.....	18
SOVVENZIONI STRAORDINARIE.....	19